

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	26/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA
NUMERO	4842

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19895/2010 proposto da:
MEVIA;

RICORRENTE

Contro
VIOLA;

CONTRORICORRENTE

e contro
TIZIO, CAIO e SEMPRONIO;

INTIMATI

PROVVEDIMENTO	SENTENZA
DATA	08/02/2010
ENTE GIUDICANTE	CORTE D'APPELLO di TORINO
NUMERO	189

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	26/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA
NUMERO	4842

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 28.2.03 TIZIO CAIO e VIOLA. citarono al giudizio del Tribunale di Torino, sezione distaccata Chivasso, MEVIA ed GIALLA, dalle quali avevano acquistato, con atto pubblico del 19.10.99, un immobile in (OMISSIS), al fine di sentirle condannare al pagamento della somma occorrente per l'estinzione di un debito e cancellazione della relativa ipoteca gravante sul bene, obbligo al quale le venditrici non avevano mantenuto fede, nonchè dichiarare simulata la compravendita, stipulata con successivo atto pubblico del 12.9.01, con la quale le medesime si erano spogliate di tutti i loro beni immobili.

La duplice domanda, cui le convenute avevano resistito, fu accolta con sentenza pubblicata il 23.3.2007 e notificata il 9.3.2007, avverso la quale la MEVIA propose appello, attivando il 5.4.07 (con consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) la relativa notifica, che tuttavia non andava a buon fine, per essersi il difensore degli appellati in precedenza trasferito dall'indirizzo di (OMISSIS), domicilio eletto nel giudizio di primo grado, a quello di corso Francia 226 nella medesima città, dove una successiva notifica veniva attivata e perfezionata in data 24.4.2007.

Gli appellati si costituivano ed eccepivano l'inammissibilità del gravame, in quanto tardivo, subordinatamente contestandone la fondatezza.

Si costituiva in giudizio, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio dell'11.7.08, TIZIO quale esercente potestà e nell'interesse dei due minori, nell'assunta qualità di eredi testamentari di GIALLA nelle more deceduta, aderendo all'impugnazione proposta dalla MEVIA.

Con sentenza del 29.1-8.2.10 la Corte di Torino dichiarò inammissibile l'appello della MEVIA, condannandola al pagamento delle spese in favore degli appellati, dichiarò compensate le spese nei rapporti di TIZIO e dispose una correzione materiale del dispositivo della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale riteneva **tardiva la seconda notificazione dell'atto di gravame**, essendo risultato provato che il procuratore e difensore degli attori aveva, con missiva del 5.9.2006, comunicato a quello delle convenute l'avvenuto trasferimento del proprio domicilio, come in precedenza riferito, sicchè non poteva tenersi conto di quello dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, ancorchè riportato nell'epigrafe della relativa sentenza; d'altra parte, non essendovi stata all'atto della notificazione della sentenza alcuna nuova elezione di domicilio, l'impugnazione, ai sensi dell'art.330 cpc, comma 1, avrebbe dovuto essere notificata presso il procuratore costituito nella sua ultima dichiarata residenza.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	26/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA
NUMERO	4842

Tale inammissibilità comportava l'assorbimento di ogni questione relativa alla legittimazione degli assunti eredi testamentari della GIALLA, in realtà risultanti meri legatari.

Avverso detta sentenza la MEVIA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la VIOLA.

Non sono state svolte attività difensiva agli altri intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.330 cpc, essenzialmente deducendosi la non imputabilità all'appellante della mancata notificazione della sentenza entro il termine breve, che nella specie, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza n. 3818 delle Sezioni Unite di questa Corte, avrebbe potuto essere riattivata e perfezionata, anche oltre il termine suddetto, presso l'effettivo domicilio del professionista destinatario.

A tale riguardo si deduce l'irrelevanza della circostanza che quest'ultimo avesse, con missiva del 5.9.06, comunicato il nuovo indirizzo, sia perchè "*ben sette mesi dopo*" il medesimo risultava, dall'albo professionale, avere il suo studio in quello precedente, il che induceva a ritenere che colà lo avesse ricondotto, sia perchè a tal epoca continuava ad utilizzare un timbro professionale indicante l'originario indirizzo; si soggiunge, infine, che un'istanza di rimessione in termini rivolta alla Corte d'Appello, al fine di poter rinnovare la notificazione, era rimasta senza esito.

Le censure sono fondate.

La più recente giurisprudenza di questa Corte, riprendendo e sviluppando il principio di incolpevolezza affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata dalla ricorrente, ha avuto modo di chiarire come, nelle ipotesi in cui un primo tentativo di notifica, per ragioni obiettivamente non imputabili al notificante, sia andato a vuoto, il notificante possa, alla luce anche del principio di ragionevole durata del processo, di propria iniziativa e senza adire il giudice (così evitando un inutile allungamento dei tempi del giudizio), richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, che se perfezionato entro un ragionevole tempo (necessario, secondo la comune diligenza, ad accertare il nuovo recapito della controparte), ancorchè successivo alla scadenza del termine d'impugnazione, si considera utilmente attivato alla data della prima richiesta di notificazione (v. Cass. nn.21154/10, 19986/11).

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

8 0 1 3 3 N A P O L I

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	26/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA
NUMERO	4842

Tale principio, che il collegio condivide, ben si attaglia alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla non linearità ed obiettiva ambiguità del comportamento professionale di un difensore, che pur avendo comunicato, informalmente e fuori del processo, l'avvenuto trasferimento di fatto del proprio studio professionale da un luogo all'altro, aveva tuttavia ommesso di ribadirlo all'atto della successiva notificazione della sentenza e per di più apposto sulla relativa copia, nella cui epigrafe continuava a figurare l'originaria elezione di domicilio, un timbro professionale ancora indicante quel recapito, omettendo altresì, come sarebbe stato anche suo dovere deontologico, di comunicare all'albo professionale detta variazione.

In siffatto contesterei quale l'iniziale errore di notificazione trovava ampia giustificazione nel ragionevole convincimento, ingenerato dal suesposto comportamento del legale di controparte, secondo cui la, pur comunicata, variazione del recapito professionale fosse stata solo temporanea e superata dal ritorno all'originario studio, la ripresa ed il perfezionamento del procedimento notificatorio, attuati (come si rileva dalle scadenze temporali riferite in narrativa) a pochi giorni di distanza dal negativo esito del primo tentativo (ed indipendentemente dalla vana richiesta al giudice *ad quem* di rimessione in termini), devono ritenersi utilmente eseguiti e tali da riconnettersi, senza soluzione di continuità processuale, all'originaria data di attivazione della notifica, intervenuta durante il decorso del termine breve per la proposizione dell'appello.

Il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per nuovo giudizio di appello ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.